

Allianz S.p.A.

PRODOTTO
FINANZIARIO - ASSICURATIVO
DI TIPO UNIT LINKED

AZ ASSICURAZIONE UNIT LINKED RAINBOW

- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, COMPRESIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
- REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI
- GLOSSARIO
- MODULO DI PROPOSTA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AZ ASSICURAZIONE UNIT LINKED RAINBOW

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è disciplinato:

- a) dalle Condizioni di Assicurazione, dalla polizza quale lettera di conferma e dalle eventuali appendici alle Condizioni di Assicurazione firmate dalla Società;
- b) dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

L'Impresa di Assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:

Allianz S.p.A., appartenente al Gruppo Allianz SE di Monaco di Baviera, con sede legale in Largo Ugo Irneri, 1, 34123 – Trieste (Italia) ed uffici in:

Milano – 20122, Corso Italia, 23

Torino – 10121, Via Alfieri, 22

Trieste – 34123, Largo Irneri, 1

Recapito telefonico: 800.68.68.68

Sito internet: www.allianz.it

Indirizzo e-mail: info@allianz.it

DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

AZ ASSICURAZIONE UNIT LINKED RAINBOW (Tar. U6BU9IB90801)

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Il Contratto AZ ASSICURAZIONE UNIT LINKED RAINBOW appartiene alla tipologia di Assicurazioni sulla Vita di tipo "Unit Linked". Le prestazioni previste dal Contratto sono infatti espresse in quote di Fondi Interni, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Pertanto il Contratto comporta rischi finanziari per l'Investitore-Contraente riconducibili all'andamento del valore unitario delle quote.

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente Contratto – intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la prestazione – è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato.

In ogni caso, è possibile esercitare il diritto di riscatto: infatti, trascorso un mese dalla data di decorrenza del Contratto, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata dello stesso ottenendo dalla Società la liquidazione di un importo pari al valore di riscatto.

CONFLITTO DI INTERESSI

La Società, coerentemente al modello organizzativo adottato dal gruppo Allianz S.p.A., ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche del presente prodotto a Santander Private Banking S.p.A., società soggetta alla direzione e al coordinamento di Banco Santander S.A., sede legale in Via Senato, 28 – 20121 Milano.

Nell'ambito della politica di investimento non è esclusa la possibilità di investire in OICR e altri strumenti finanziari emessi, promossi o gestiti da SGR e/o Società appartenenti al Gruppo Allianz ovvero al Gruppo Santander.

Il prodotto viene distribuito tramite le filiali di Santander Private Banking S.p.A.

La Compagnia è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

La Compagnia, pur in presenza di un inevitabile conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio agli investitori-contraenti e si impegna ad ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

ART.1 – PRESTAZIONE DEL CONTRATTO E COSTI

PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati, al decesso dell'Assicurato, un importo pari al controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno selezionato dall'Investitore-Contraente, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della relativa richiesta di liquidazione per decesso unitamente al certificato di morte dell'Assicurato in originale rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile.

Tale capitale espresso in quote viene costituito a fronte del premio unico versato dall'Investitore-Contraente e degli eventuali premi aggiuntivi corrisposti nel corso del Contratto.

L'importo sopra definito viene maggiorato nella misura indicata nella tabella qui di seguito riportata, in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso.

La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000,00 euro.

Età dell'assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura percentuale di maggiorazione
da 18 a 54 anni	1,0%
da 55 a 69 anni	0,5%
da 70 a 89 anni	0,2%
oltre 90 anni	0,0%

COSTI

La Società trattiene i seguenti costi:

COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SULL'INVESTITORE-CONTRAENTE

- in caso di recesso dal Contratto la Società trattiene un costo - a titolo di spesa di emissione del Contratto - di 50,00 euro;

COSTI GRAVANTI SUI FONDI INTERNI

Di seguito vengono riportati i costi gravanti su ciascun fondo interno e quindi, indirettamente, a carico dell'Investitore-Contraente:

- commissione di gestione applicata dalla Società:** viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del fondo interno; è applicata sul patrimonio del fondo interno al netto di tutte le passività. Tale commissione, che varia da fondo a fondo in ragione delle finalità perseguite e della composizione degli investimenti, è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell'assicurato prevista dal Contratto.

La tabella seguente illustra le singole commissioni su base annua:

Fondi Interni	%
AIV RAINBOW 4	1,3%
AIV RAINBOW 7	1,5%
AIV RAINBOW 10	1,7%

- commissioni degli OICR sottostanti:** nel caso in cui le disponibilità del fondo interno siano investite in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), sui fondi stessi gravano indirettamente anche le commissioni di gestione relative a tali strumenti finanziari. Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano su base annua fino ad un massimo dello 0,20% per gli OICR appartenenti al comparto monetario, dello 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario e dell'1,30% per gli OICR appartenenti al comparto azionario.

- **altre spese quali:**
 - ✓ gli oneri di intermediazione, le spese specifiche degli investimenti ed ulteriori oneri di pertinenza posti a carico del fondo interno, quali gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito
 - ✓ le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e i compensi dovuti alla società di revisione per l'attività di certificazione, di cui al successivo punto 6. "REVISIONE CONTABILE" dell'Allegato al Regolamento del fondo interno riportato nelle Condizioni di Assicurazione
 - ✓ le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali e di transfer agent e altri oneri che possono gravare su ciascun OICR e che riducono il valore unitario delle relative quote.

ART.2 – PREMIO UNICO E PREMI AGGIUNTIVI

La prestazione di cui al precedente Art.1 "PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO" è operante previo versamento alla Società di un premio unico da corrispondersi in via anticipata ed in un'unica soluzione e ricevimento da parte della Società della proposta debitamente sottoscritta dall'Investitore-Contraente.

L'importo del premio non può essere inferiore a 100.000,00 euro.

Il premio unico viene corrisposto, all'atto della sottoscrizione della Proposta, tramite procedura di addebito sul conto corrente appoggiato presso la Banca indicata in Proposta.

Trascorso interamente un mese dalla data di decorrenza del contratto, è prevista la possibilità di effettuare il versamento di premi aggiuntivi che dovranno essere corrisposti dall'Investitore-Contraente alla Società alla data di sottoscrizione del modulo di richiesta di versamento del premio aggiuntivo.

Tali premi aggiuntivi vengono fatti confluire nel fondo interno in cui, al momento del versamento risulta allocato il capitale investito, secondo l'ultima scelta effettuata dall'Investitore-Contraente (selezione in proposta o switch).

La decorrenza di ciascun premio aggiuntivo verrà fissata alle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del relativo modulo a condizione che sia stato versato il premio corrispondente.

L'importo di ogni premio aggiuntivo non può essere inferiore a 50.000,00 euro.

Relativamente al versamento dei premi aggiuntivi, questi vengono effettuati a discrezione dell'Investitore-Contraente nel corso di tutta la durata contrattuale.

Il premio aggiuntivo viene corrisposto tramite procedura di addebito sul conto corrente appoggiato presso la Banca indicata nel modulo di richiesta di versamento del premio aggiuntivo.

A seguito della sottoscrizione della Proposta e del versamento del premio unico, la Società invia all'Investitore-Contraente il documento di Polizza, mentre a seguito del versamento di premi aggiuntivi la Società invia lettera di conferma del versamento del premio aggiuntivo.

I suddetti documenti contengono le principali informazioni sui premi, così come indicato al successivo Art.9 "COMUNICAZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI".

ART.3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si considera concluso il secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento del premio unico pattuito a condizione che sia pervenuta alla Società la proposta sottoscritta da parte dell'Investitore-Contraente - unitamente all'assicurato, se persona diversa.

L'efficacia del Contratto è subordinata all'espletamento da parte della Società dell'adeguata verifica della clientela ai sensi del D. Lgs. 231/2007. Ove, a rapporto assicurativo già in essere, non fosse possibile effettuare le ulteriori verifiche che si rendessero eventualmente necessarie ai sensi del predetto D.Lgs. 231/2007, il Contratto si intenderà senz'altro risolto, previo espletamento delle procedure di sollecito dell'adeguata verifica e di restituzione dei fondi di cui alla Circ. del MEF prot. DT57889 del 30/07/2013.

ART.4 - CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO

L'investitore-Contraente può revocare la proposta fino alle ore 24 del giorno precedente la data di conclusione del contratto. Per l'esercizio della revoca l'Investitore-Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta - con apposito modulo di richiesta di revoca da consegnare allo sportello bancario dell'intermediario incaricato della distribuzione, ovvero con lettera indirizzata a: ALLIANZ S.p.A. – Bancassurance Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia). Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce all'Investitore-Contraente l'eventuale somma corrisposta.

Dopo la conclusione del Contratto, l'Investitore-Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni. Per l'esercizio del diritto di recesso l'Investitore-Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società – contenente gli elementi identificativi del Contratto - con apposito modulo di richiesta di recesso da consegnare allo sportello bancario dell'intermediario incaricato della distribuzione ovvero con lettera indirizzata a: ALLIANZ S.p.A. – Bancassurance Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

Il recesso ha l'effetto di liberare l'Investitore-Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di consegna del modulo di richiesta allo sportello bancario, ovvero del giorno di spedizione della lettera, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare all'Investitore-Contraente il premio unico da questi corrisposto, maggiorato o diminuito della differenza fra il controvalore del numero di quote del fondo interno selezionato dall'Investitore-Contraente, calcolato in base al corrispondente valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso e il medesimo controvalore calcolato in base al corrispondente valore unitario delle quote rilevato alla data di decorrenza del Contratto. La Società trattiene dall'importo da rimborsare all'Investitore-Contraente - a titolo di spesa di emissione del Contratto – un importo fisso pari a 50,00 euro e le imposte dovute per legge.

ART.5 - ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

La prestazione di cui all'Art.1 "PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO" è operante dalla data di conclusione del contratto, stabilita il secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento del premio unico pattuito, a condizione che sia pervenuta alla Società la proposta sottoscritta da parte dell'Investitore-Contraente - unitamente all'assicurato, se persona diversa. Tale data viene indicata sulla lettera di conferma (polizza) quale data di decorrenza.

ART.6 - DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni dell'Investitore-Contraente - e dell'assicurato, se persona diversa - devono essere esatte, complete e veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione di cui all'Art.1 "PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO".

Il presente Contratto può essere stipulato soltanto se l'assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, non abbia un'età inferiore a 18 anni (età anagrafica) e superiore a 89 anni (età assicurativa).

ART.7 - LIMITAZIONI DELLA MISURA DI MAGGIORAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

La misura di maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell'assicurato di cui all'Art.1 "PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO" non viene applicata, qualora il decesso dell'assicurato:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto. Inoltre la misura di maggiorazione non viene applicata sul controvalore del numero di quote dei fondi interni derivante dal versamento di un premio aggiuntivo, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del premio aggiuntivo stesso;
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;

c) sia causato da:

- dolo dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.

La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell'assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del Contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto;
- di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto.

ART.8 - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE

Alla data di decorrenza del Contratto fissata a norma dell'Art.5 "ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO", la Società determina il capitale espresso in quote del fondo interno prescelto dall'Investitore-Contraente, nel modo di seguito illustrato:

- il premio unico versato dall'Investitore-Contraente viene diviso per il valore unitario delle quote del fondo interno prescelto, rilevato alla data di decorrenza del Contratto.

In caso di versamento di premi aggiuntivi nel corso del Contratto, la Società determina il capitale espresso in quote del fondo interno prescelto nel modo di seguito illustrato:

- il premio aggiuntivo versato dall'Investitore-Contraente viene diviso per il valore unitario delle quote del fondo interno, rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del modulo di richiesta di versamento aggiuntivo.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del fondo interno selezionato, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno lavorativo di rilevazione successivo.

ART.9 - COMUNICAZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI

A conferma della conclusione del Contratto e dell'avvenuta determinazione del capitale espresso in quote del fondo interno selezionato, la Società invia all'Investitore-Contraente, entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote - data di decorrenza del Contratto - la polizza, quale lettera di conferma, che contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza assegnato
- la data di ricevimento, da parte della Società, della Proposta
- la data di decorrenza del Contratto
- il premio unico versato
- il capitale investito alla data di decorrenza del Contratto
- la data di valorizzazione delle quote (giorno di riferimento coincidente con la data di decorrenza)
- il valore unitario delle quote del fondo interno alla medesima data
- il capitale espresso in quote sempre alla medesima data.

In caso di versamento di un premio aggiuntivo, a seguito dell'avvenuto incremento del capitale espresso in quote del fondo interno selezionato, la Società invia all'Investitore-Contraente entro dieci giorni dalla data di decorrenza del premio aggiuntivo, il modulo di conferma del versamento del premio aggiuntivo che contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:

- il versamento aggiuntivo corrisposto
- la data di ricevimento, da parte della Società, del modulo di richiesta del versamento aggiuntivo
- la data di decorrenza del versamento aggiuntivo
- il capitale investito alla data di decorrenza del versamento aggiuntivo
- la data di valorizzazione delle quote (giorno di riferimento coincidente con la data di decorrenza del premio aggiuntivo)
- il valore unitario delle quote alla medesima data
- il capitale espresso in quote attribuito sempre alla medesima data.

Inoltre, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la Società si impegna ad inviare all'Investitore-Contraente l'estratto conto annuale contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati - unico e aggiuntivi - dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, capitale espresso in quote e relativo controvalore in Euro al 31 dicembre dell'anno precedente
- b) dettaglio dei premi aggiuntivi versati, di quelli investiti, del capitale espresso in quote e del controvalore del numero di quote assegnate nell'anno di riferimento
- c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch nell'anno di riferimento
- d) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatti parziali nell'anno di riferimento
- e) numero delle quote complessivamente assegnate e relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

ART.10 – VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote dei fondi interni viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi dei relativi Regolamenti, e pubblicato con cadenza giornaliera sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" e sul sito internet della Società all'indirizzo www.allianz.it. La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso all'Investitore-Contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare i valori unitari delle quote dei fondi interni.

Nei giorni di calendario in cui – per qualsiasi ragione – non fosse disponibile il valore unitario delle quote del fondo interno, la Società considera, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, i valori unitari delle quote, risultanti il primo giorno lavorativo di rilevazione successivo.

ART.11 - INVESTIMENTO FINANZIARIO

Il presente Contratto prevede la facoltà per l'Investitore-Contraente di investire i premi versati in un fondo interno a scelta tra quelli di seguito indicati:

- AIV Rainbow 4
- AIV Rainbow 7
- AIV Rainbow 10

Nel corso del Contratto, l'Investitore-Contraente valuterà l'opportunità di modificare l'allocazione del capitale espresso in quote già acquisito nel fondo interno precedentemente selezionato.

La modifica del Profilo di investimento avviene con le modalità ed alle condizioni previste all'Art.12 "MODIFICA DEL PROFILO DI INVESTIMENTO DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE - SWITCH" che segue.

ART.12 - MODIFICA DEL PROFILO DI INVESTIMENTO DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE - SWITCH

Trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, l'Investitore-Contraente potrà decidere una nuova allocazione del capitale espresso in quote acquisito richiedendo alla Società - tramite apposita richiesta - la modifica del profilo di investimento precedentemente scelto, trasferendo la totalità del capitale espresso in quote dal fondo interno a suo tempo prescelto, ad un fondo interno selezionato tra quelli collegati al prodotto.

La modifica del profilo di investimento viene effettuata nel seguente modo:

- il controvalore del numero di quote del fondo interno scelto a suo tempo dall'Investitore-Contraente, viene determinato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di modifica del profilo di investimento – switch;
- l'importo così ottenuto viene diviso per il valore unitario delle quote del nuovo fondo interno, rilevato il medesimo giorno.

Resta inteso che ogni premio versato successivamente alla modifica del profilo di investimento del capitale confluisce nel nuovo fondo interno prescelto.

L'Investitore-Contraente può effettuare un solo switch per ogni anno assicurativo. Lo switch è gratuito.

A seguito dell'operazione, la Società invia all'Investitore-Contraente una comunicazione con l'indicazione, relativamente ad entrambi i fondi interni oggetto della modifica del profilo di investimento, del numero di quote posseduto alla data della modifica e del valore unitario delle stesse alla medesima data.

ART.13 –RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO - RISCATTO

RISCATTO TOTALE

A condizione che sia trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del Contratto, l'Investitore-Contraente può chiedere alla Società la liquidazione anticipata di un importo, denominato valore di riscatto totale, pari alla somma del controvalore del numero di quote del fondo interno selezionato, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di riscatto sottoscritta dall'avente diritto completa della documentazione dovuta.

La liquidazione del valore di riscatto totale determina l'immediato scioglimento del Contratto.

Si ricorda, altresì, che non essendo prevista dal contratto alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo per il valore di riscatto, la risoluzione anticipata del contratto può comportare per effetto del deprezzamento del valore delle quote dei fondi interni, una diminuzione dei risultati economici conseguiti ed il non pieno recupero dei versamenti effettuati.

RISCATTO PARZIALE

Trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del Contratto, è data facoltà all'Investitore-Contraente di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che il capitale residuo e l'importo richiesto non risultino inferiori a 50.000,00 euro.

La Società determina il valore di riscatto parziale con i medesimi criteri utilizzati per il riscatto totale.

Il Contratto, in caso di riscatto parziale, rimane in vigore per il capitale espresso in quote residuo.

MODALITÀ DI RICHIESTA DI RISCATTO

L'Investitore-Contraente, per richiedere la liquidazione del valore di riscatto, anche in misura parziale, deve presentare alla Società richiesta scritta accompagnata dalla documentazione, mediante apposito modulo di richiesta di liquidazione del valore di riscatto da consegnare allo sportello della Banca presso cui è appoggiato il contratto ovvero mediante comunicazione scritta inviata direttamente alla Società.

La richiesta deve essere accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento indicati nelle Condizioni di Assicurazione; si rimanda al successivo Art. 18 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" per le informazioni in merito alla documentazione che l'Investitore-Contraente deve consegnare alla Società.

Indipendentemente dalla tipologia della richiesta, la Società corrisponde all'Investitore-Contraente il valore di riscatto al netto delle imposte previste dalla normativa vigente.

In ogni caso, l'Investitore-Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto recandosi direttamente allo sportello della Banca presso cui è appoggiato il Contratto, oppure inviando (anche tramite fax) comunicazione sottoscritta dall'Investitore-Contraente stesso alla Società, la quale si impegna a fornire tali informazioni entro venti giorni dal pervenimento della richiesta.

A tal fine i recapiti della Società sono di seguito indicati:

ALLIANZ S.p.A., Bancassurance Vita
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
Recapito telefonico: 02/72161
Fax: 02/7216.6742
e-mail: ramovita.banche@allianz.it

ART. 14 – OPZIONI CONTRATTUALI

ART. 14.1 - OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA

A condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza del Contratto, a richiesta dell'Investitore-Contraente, il valore di riscatto totale, può essere convertito, al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente, in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia pagabile fino a che l'assicurato sia in vita
- b) una rendita annua vitalizia pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'assicurato sia in vita
- c) una rendita annua vitalizia su due teste, quella dell'assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del valore di riscatto totale viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita, qualunque sia la tipologia prescelta dall'Investitore-Contraente, non sia inferiore a 3.000,00 euro annui
- l'assicurato all'epoca della conversione abbia un'età (età assicurativa) compresa tra i 35 e gli 85 anni.

I coefficienti applicati dalla Società per la determinazione della rendita di opzione e le relative condizioni saranno quelli in vigore all'epoca di conversione.

L'Investitore-Contraente, prima di richiedere per iscritto alla Società la conversione del valore di riscatto in rendita, può richiedere informazioni alla Società, la quale si impegna:

- ad inviare all'Investitore-Contraente, un' informativa contenente una descrizione sintetica delle rendite sopra descritte con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore alla data di invio
- a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l'avente diritto ha manifestato il proprio interesse.

ART.15 - MODALITA' DI SCIoglimento DEL CONTRATTO

Il Contratto si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso dal Contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata contrattuale;
- alla richiesta, da parte dell'Investitore-Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale.

ART.16 – BENEFICIARI

L'Investitore-Contraente designa i beneficiari al momento della sottoscrizione della proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento dell'Investitore-Contraente, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti.

La designazione dei beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Investitore-Contraente ed i beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Investitore-Contraente da parte degli eredi dello stesso;

- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del Contratto richiedono l'assenso scritto dei beneficiari.

Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento dell'Investitore-Contraente, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti.

Non è consentito designare quale beneficiario della prestazione assicurativa l'Intermediario, come previsto dall'art.48 del Regolamento IVASS (già ISVAP) n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento IVASS (già ISVAP) n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

ART.17- CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

L'Investitore-Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare la prestazione.

Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne ha avuto notizia. La Società invia, a conferma dell'avvenuta annotazione di tali atti, apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Non è consentito dare in pegno o vincolare la prestazione a favore dell'Intermediario, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento IVASS (già ISVAP) n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento IVASS (già ISVAP) n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.

ART.18 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati alla stessa - a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione sottoscritta dall'avente diritto complete delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti di seguito indicati.

Di seguito, distintamente per tipologia di liquidazione, oltre alla documentazione richiesta vengono indicate anche le eventuali ulteriori informazioni necessarie all'operazione.

PER I PAGAMENTI DEL VALORE DI RISCATTO

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO - PARZIALE O TOTALE - LA DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE È LA SEGUENTE:

- fotocopia di un valido documento di identità dei percipienti riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali;
- qualora l'assicurato sia persona diversa da uno dei percipienti, fotocopia di un valido documento di identità dell'assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
- qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;
- in caso di erogazione di rendita annua vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita dell'assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale.

PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO LA DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE È LA SEGUENTE:

- certificato di morte dell'assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico attestante la causa del decesso;
- qualora l'assicurato coincida con l'Investitore-Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se l'Investitore-Contraente stesso ha lasciato o meno testamento.
 - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l'atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
 - Qualora non esista testamento, l'atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
- fotocopia di un valido documento di identità dei beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali;
- qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

La Società si riserva di chiedere, per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza di spettanza dell'Investitore-Contraente.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro venti giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede.

Decorso il termine dei venti giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.

Ogni pagamento viene disposto dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assegno per trattenza.

PRESCRIZIONE

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dai Contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART.19 - TASSE ED IMPOSTE

Il regime fiscale sotto descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente documentazione contrattuale e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato delle presenti Condizioni di Assicurazione.

IMPOSTE

I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI

Sui premi versati non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

TASSAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE

Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'imposta sulle successioni e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto concerne l'eventuale quota relativa alla copertura del rischio demografico.

Con riguardo invece all'assoggettamento a tassazione dei redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% come disposto dal DL 66/2014 (con riduzione della base imponibile nella misura del 51,92% in relazione ai rendimenti generati da attivi investiti in titoli di Stato ed altri equiparati).

La Società non opera la ritenuta della predetta imposta sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che hanno stipulato il contratto nell'ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

IMPOSTA DI BOLLO

L'estratto conto annuale della posizione assicurativa, ove ne ricorrano le condizioni, è soggetto ad imposta di bollo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà versata in caso di recesso, di riscatto e di decesso dell'Assicurato.

Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

ART.20 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Investitore-Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

ART.21 - RECLAMI E COMUNICAZIONI

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, possono essere presentati alla Società mediante:

- posta cartacea indirizzata a: Allianz S.p.A. - Servizio Clienti – Pronto Allianz - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
- e-mail: reclami@allianz.it
- fax: 02.7216.9145
- attraverso il link presente sull'homepage del sito internet della Società www.allianz.it/reclami.

La Società fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o qualora l'esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in caso di assenza di riscontro da parte della Società nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi a:

IVASS

Via del Quirinale 21, 00187 Roma

Fax: 06.42.133.745 o 06.42.133.353

ivass@pec.ivass.it

corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati siano in formato pdf.

Per notizie sullo stato di trattazione dei reclami è possibile contattare IVASS al Numero Verde 800.486.661.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "PER IL CONSUMATORE – Come presentare un reclamo" nonché sul sito della Società (www.allianz.it) attraverso apposito link al sito di IVASS.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- mediazione (L. 9/8/2013, n. 98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it
- negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n. 162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET.

INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Investitore-Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, alle informazioni contenute nei Regolamenti dei fondi interni, anche per effetto di modifiche alla normativa applicabile al Contratto successive alla conclusione dello stesso.

COMUNICAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Le comunicazioni dell'Investitore-Contraente possono essere fatte pervenire oltre che direttamente alla Società, mediante lettera indirizzata a ALLIANZ S.p.A. – Bancassurance Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia), anche agli sportelli della Banca presso cui è appoggiato il Contratto.

ART.22 – LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al presente Contratto stipulato con ALLIANZ S.p.A. si applica la legge italiana.

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa sull'uso degli stessi e sui diritti dei soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003). La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi a tali soggetti.

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

I dati forniti dai soggetti interessati o da altri che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono alla Società informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da Allianz S.p.A., da Società del gruppo Allianz e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che i soggetti interessati hanno richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione

anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Per emettere la polizza richiesta e per la sua gestione, nonché per l'erogazione dei servizi ad essa strumentali (es.: finanziamenti) potranno essere utilizzati alcuni dati personali dell'interessato ottenuti mediante accesso ai Sic-Sistemi di informazioni creditizie, archivi che raccolgono informazioni relative a richieste/rapporti di credito con banche e operatori finanziari, senza comunque procedere all'alimentazione di tali archivi. Queste informazioni saranno consultate per verificare le dichiarazioni contrattuali e il grado di rischio creditizio, e saranno conservate presso di noi e potranno essere comunicate solo ed esclusivamente a società del Gruppo Allianz.

Pertanto, la Società chiede ai soggetti interessati di esprimere il consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente necessari per valutarne l'adeguatezza al loro profilo.

Per i servizi ed i prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali). Il consenso riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati dei soggetti interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti, C.so Italia n. 23 - 20122 Milano o al numero verde 800686868.

Senza tali dati la Società non potrebbe fornire ai soggetti interessati i servizi ed i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dai soggetti interessati o da terzi per obbligo di legge, come previsto ad esempio dalla disciplina antiriciclaggio.

MODALITÀ D'USO DEI DATI

I dati personali dei soggetti interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari.

La Società informa che sono utilizzate le medesime modalità anche per comunicare, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende del suo stesso gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, la Società utilizza soggetti di sua fiducia che svolgono, per suo conto, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono diretti collaboratori della Società e svolgono la funzione del "responsabile" o dell' "incaricato" del suo trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria; cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati dei soggetti interessati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti, nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e i soggetti interessati possono conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti, C.so Italia n. 23 - 20122 Milano o al numero verde 800686868 ove potranno conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso dei soggetti interessati riguarda pertanto anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa inoltre che i dati personali dei soggetti interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni poste in essere dai suddetti soggetti, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo.

I soggetti interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Hanno, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento secondo quanto disposto dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l'integrazione occorre vantare un interesse; il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti i soggetti interessati possono rivolgersi a Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti, C.so Italia n. 23 - 20122 Milano, numero verde 800686868, fax 02 7216.9145, indirizzo di posta elettronica: privacy@allianz.it (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).

Data ultimo aggiornamento: 30 giugno 2015

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P. IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000,00 i.v.
Iscritta Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco - Codice 01

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO AIV RAINBOW 4

Il presente Regolamento è composto dall'Allegato al Regolamento del Fondo interno e dai seguenti articoli specifici per il Fondo interno AIV RAINBOW 4

1 - PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO

Il profilo di rischio a cui è esposto il fondo interno è basso e l'orizzonte minimo temporale consigliato è di 3 anni. La categoria di appartenenza è: flessibile. Per ulteriori indicazioni in merito a tale articolo si rimanda all'Allegato.

2 - SCOPO DEL FONDO INTERNO

Lo scopo del fondo interno è quello di consentire una rivalutazione del capitale nel medio periodo, perseguendo tutte le opportunità di crescita e redditività offerte da investimenti di natura obbligazionaria e azionaria. La politica d'investimento è basata sulla gestione attiva delle principali fonti di rendimento del mercato obbligazionario ed azionario, in un portafoglio diversificato caratterizzato da un costante controllo della volatilità e del rischio.

3 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in:

- quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220
- strumenti finanziari di vario genere, tra i quali titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero coupon, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità,

secondo i seguenti limiti:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario	0 %	100 %
Obbligazionario	0 %	100 %
Azionario	0 %	20 %

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo interno possono essere investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo ALLIANZ e dal Gruppo Santander.

Non è previsto l'investimento del patrimonio del fondo interno in tipologie di attivi non quotati.

La ripartizione delle attività finanziarie è svolta secondo un modello gestionale dinamico e flessibile, in funzione delle aspettative sull'andamento dei mercati finanziari e ferma la finalità dello stesso.

In particolare, gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) saranno selezionati sulla base del loro profilo di rischio/rendimento, in base a criteri quantitativi e qualitativi.

Essendo un fondo flessibile non c'è un benchmark di mercato di riferimento, ma solo un limite di volatilità posto al 4%.

4 - SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO

La commissione di gestione applicata al fondo dalla Società è pari allo 1,30% su base annua.

In considerazione del fatto che le disponibilità del fondo interno sono investite in quote di OICR, sul fondo stesso gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; queste sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano su base annua fino ad un massimo di:

- 0,20% per gli OICR appartenenti al comparto monetario;
- 0,80% per gli OICR appartenente al comparto obbligazionario;
- 1,30% per gli OICR appartenenti al comparto azionario.

Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal fondo interno si rimanda all'Allegato.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO AIV RAINBOW 7

Il presente Regolamento è composto dall'Allegato al Regolamento del Fondo interno e dai seguenti articoli specifici per il Fondo interno AIV RAINBOW 7

1 - PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO

Il profilo di rischio a cui è esposto il fondo interno è medio-basso e l'orizzonte minimo temporale consigliato è di 5 anni.

La categoria di appartenenza è: flessibile.

Per ulteriori indicazioni in merito a tale articolo si rimanda all'Allegato.

2 - SCOPO DEL FONDO INTERNO

Lo scopo del fondo interno è quello di consentire una rivalutazione del capitale nel medio periodo, perseguendo tutte le opportunità di crescita e redditività offerte da investimenti di natura obbligazionaria e azionaria. La politica d'investimento è basata sulla gestione attiva delle principali fonti di rendimento del mercato obbligazionario ed azionario, in un portafoglio diversificato caratterizzato da un costante controllo della volatilità e del rischio.

3 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in:

- quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220
- strumenti finanziari di vario genere, tra i quali titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero coupon, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità,

secondo i seguenti limiti:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario	0 %	100 %
Obbligazionario	0 %	100 %
Azionario	0 %	35 %

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo interno possono essere investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo ALLIANZ e dal Gruppo Santander.

Non è previsto l'investimento del patrimonio del fondo interno in tipologie di attivi non quotati.

La ripartizione delle attività finanziarie è svolta secondo un modello gestionale dinamico e flessibile, in funzione delle aspettative sull'andamento dei mercati finanziari e ferma la finalità dello stesso.

In particolare, gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) saranno selezionati sulla base del loro profilo di rischio/rendimento, in base a criteri quantitativi e qualitativi.

Essendo un fondo flessibile non c'è un benchmark di mercato di riferimento, ma solo un limite di volatilità posto al 8%.

4 - SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO

La commissione di gestione applicata al fondo dalla Società è pari allo 1,50% su base annua.

In considerazione del fatto che le disponibilità del fondo interno sono investite in quote di OICR, sul fondo stesso gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; queste sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano su base annua fino ad un massimo di:

- 0,20% per gli OICR appartenenti al comparto monetario;
- 0,80% per gli OICR appartenente al comparto obbligazionario;
- 1,30% per gli OICR appartenenti al comparto azionario.

Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal fondo interno si rimanda all'Allegato.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO AIV RAINBOW 10

Il presente Regolamento è composto dall'Allegato al Regolamento del Fondo interno e dai seguenti articoli specifici per il Fondo interno AIV RAINBOW 10

1 - PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO

Il profilo di rischio a cui è esposto il fondo interno è medio e l'orizzonte minimo temporale consigliato è di 7 anni. La categoria di appartenenza è: flessibile. Per ulteriori indicazioni in merito a tale articolo si rimanda all'Allegato.

2 - SCOPO DEL FONDO INTERNO

Lo scopo del fondo interno è quello di consentire una rivalutazione del capitale nel medio periodo, perseguendo tutte le opportunità di crescita e redditività offerte da investimenti di natura obbligazionaria e azionaria. La politica d'investimento è basata sulla gestione attiva delle principali fonti di rendimento del mercato obbligazionario ed azionario, in un portafoglio diversificato caratterizzato da un costante controllo della volatilità e del rischio.

3 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in:

- quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220
- strumenti finanziari di vario genere, tra i quali titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero coupon, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità, secondo i seguenti limiti:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario	0 %	100 %
Obbligazionario	0 %	100 %
Azionario	0 %	50 %

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo interno possono essere investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo ALLIANZ e dal Gruppo Santander.

Non è previsto l'investimento del patrimonio del fondo interno in tipologie di attivi non quotati.

La ripartizione delle attività finanziarie è svolta secondo un modello gestionale dinamico e flessibile, in funzione delle aspettative sull'andamento dei mercati finanziari e ferma la finalità dello stesso. In particolare, gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) saranno selezionati sulla base del loro profilo di rischio/rendimento, in base a criteri quantitativi e qualitativi.

Essendo un fondo flessibile non c'è un benchmark di mercato di riferimento, ma solo un limite di volatilità posto al 14%.

4 - SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO

La commissione di gestione applicata al fondo dalla Società è pari allo 1,70% su base annua.

In considerazione del fatto che le disponibilità del fondo interno sono investite in quote di OICR, sul fondo stesso gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; queste sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano su base annua fino ad un massimo di:

- 0,20% per gli OICR appartenenti al comparto monetario;
- 0,80% per gli OICR appartenente al comparto obbligazionario;
- 1,30% per gli OICR appartenenti al comparto azionario.

Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal fondo interno si rimanda all'Allegato.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

1 - ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE DEL FONDO INTERNO

ALLIANZ S.p.A. (di seguito Società) ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie, denominato fondo interno che costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito.

Il valore del patrimonio del fondo interno non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

Il fondo interno è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo punto 3.

La Società si riserva di affidare la gestione del fondo interno e le scelte di investimento dei premi destinati allo stesso, a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio.

In ogni caso la Società risponde in via esclusiva, nei confronti degli investitori-contraenti, per l'attività di gestione del fondo interno.

Non è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati, che verranno eventualmente utilizzati con l'obiettivo prevalente di proteggere il valore dell'investimento effettuato. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del fondo interno.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale dei Fondi, al fine di perseguire l'interesse dell'investitore-contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione del fondo interno con altro fondo della Società avente sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei Fondi oggetto di fusione, e senza alcun onere o spesa per il Investitore-contraente, secondo quanto indicato al successivo punto 7.

La valuta di denominazione del fondo interno è l'Euro.

2 - PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO

I rischi connessi all'investimento nel fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore unitario delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere. In particolare, l'investimento nel fondo interno è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del fondo e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:

- il **rischio di prezzo** tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);
- il **rischio di interesse**, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il **rischio di controparte**, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

3 - COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote del fondo interno viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo interno stesso. La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del fondo interno in misura pari al controvalore unitario delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del fondo interno viene effettuata dalla Società in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo interno stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del fondo interno del controvalore unitario delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

4 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote del fondo interno viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere; nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del fondo interno, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo interno per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo medesimo.

Il patrimonio netto giornaliero del fondo interno viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo interno al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo interno, di cui al successivo punto 5.

Le attività e le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente. La valutazione degli attivi viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Infine, riguardo le eventuali disponibilità liquide, queste sono determinate in base al loro valore nominale.

Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del fondo interno con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" e sul sito internet della Società all'indirizzo www.allianz.it. La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso all'investitore-contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del fondo interno. Alla data di costituzione del fondo interno il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5,00 euro.

5 - SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO

Il fondo interno prevede le seguenti spese:

- a) commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del fondo interno stesso; è applicata sul patrimonio del fondo interno al netto di tutte le passività comprese le spese di cui alle seguenti lettere b) e c) del presente punto. Il valore viene indicato al punto 4 "SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO" dello specifico Regolamento del fondo interno.

Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione della prestazione caso morte prevista dal Contratto a cui il fondo è collegato, pari - su base annua - allo 0,05%

- b) oneri di intermediazione, spese specifiche degli investimenti ed ulteriori oneri di pertinenza, posti a carico del fondo interno, quali gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito
- c) spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e compensi dovuti alla Società di Revisione per l'attività di certificazione di cui al successivo punto 6
- d) in considerazione del fatto che le disponibilità del fondo interno sono investite in quote di OICR, sul fondo stesso gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; queste sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano su base annua fino al massimo riportato al punto 4 "SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO" dello specifico Regolamento del fondo interno.

Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni aumentino in misura superiore al limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione all'investitore-contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.

Il valore massimo delle suddette commissioni, alla data di costituzione del fondo interno è riportato al punto 4 "SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO" dello specifico Regolamento del fondo interno.

Resta inteso che, qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno siano investiti in quote di OICR collegati:

- non saranno applicate e quindi non graveranno sul fondo interno spese o diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle quote dei suddetti Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) collegati;
- la commissione di gestione applicata dalla Società, di cui al punto 4 "SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO" dello specifico Regolamento del fondo interno, sarà trattenuta nella misura indicata nel medesimo punto, anche sulla porzione di patrimonio rappresentata da quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) collegati, in ragione del fatto che la Società svolge sulla medesima porzione di patrimonio un servizio di "asset allocation" e comunque in conseguenza del servizio di amministrazione dei contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo interno.

6 - REVISIONE CONTABILE

Il fondo interno è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n.58 e successive modificazioni che ne attesta la rispondenza della gestione al Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione del fondo interno; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell'investitore-contraente, trascorsi novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, presso la sede della Società o sul sito internet della Società stessa.

7 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (circolari IVASS) vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per l'investitore-contraente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'investitore-contraente.

Come indicato al precedente punto 1, è inoltre ammessa la possibilità di fusione del fondo interno con altro fondo della Società avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione all'investitore-contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei fondi interni interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo fondo interno, i criteri di liquidazione degli attivi del fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'investitore-contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'investitore-contraente, tutte le attività finanziarie relative al fondo interno originariamente collegato al Contratto presso il fondo derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l'investitore-contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro fondo interno senza l'applicazione di alcun onere.

Data ultimo aggiornamento: 23 aprile 2013

GLOSSARIO

AZ ASSICURAZIONE UNIT LINKED RAINBOW

Appendice – Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell'efficacia delle modifiche del Contratto.

Asset Allocation – Allocazione del portafoglio del fondo interno tra diverse attività finanziarie in base alle opportunità di investimento ed alle dinamiche attese di mercato, nel rispetto del Regolamento del fondo interno.

Assicurato – Persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto di assicurazione.

Benchmark – Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo interno ed a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato della gestione.

Beneficiario – Persona fisica o giuridica designata in polizza dall'investitore-contraente, che può coincidere o meno con l'investitore-contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Caricamento – Parte del premio versato dall'investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Composizione del fondo interno - Informazione sulle attività di investimento del fondo interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Condizioni di Assicurazione - Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione.

Investitore-contraente - Il Soggetto, persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al pagamento dei premi. È titolare a tutti gli effetti del Contratto.

Contratto - Accordo con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

Controvalore del numero di quote - L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al Contratto e possedute dall'investitore-contraente ad una determinata data.

Costi (o spese) - Oneri a carico dell'investitore-contraente gravanti sul Contratto.

Data di valorizzazione - Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo interno e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo interno stesso.

Decorrenza - Data da cui il Contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Durata contrattuale - Periodo durante il quale il Contratto è efficace e le prestazioni sono operanti.

Estratto conto annuale - Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al Contratto.

Fondo interno - Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della Società e gestito separatamente dalle altre attività della Società stessa, in cui viene fatto confluire il premio, al netto dei costi, versato dall'investitore-contraente, il quale viene convertito in quote (unit) del fondo stesso.

Fusione di Fondi – Operazione che prevede la fusione di due o più fondi interni tra loro.

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

Liquidazione – Pagamento all'avente diritto della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

OICR – Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

Opzione di conversione del valore di riscatto in rendita – Clausola del Contratto di assicurazione secondo cui l'investitore-contraente può scegliere che il valore di riscatto totale sia convertito in una rendita vitalizia.

Polizza – Documento che attesta l'esistenza del Contratto di assicurazione.

Polizza unit-linked – Contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore unitario delle quote di attivi contenuti in uno o più fondi interni.

Premio aggiuntivo – Importo che l'investitore-contraente ha facoltà di versare per integrare il Contratto.

Premio investito – Premio, al netto delle componenti di costo, impiegato per l'acquisto di quote dei fondi interni ai quali sono collegate le prestazioni del Contratto.

Premio unico – Importo che l'investitore-contraente corrisponde in soluzione unica alla Società all'atto della sottoscrizione della Proposta a fronte delle prestazioni previste dal Contratto.

Prestazione – Somma pagabile sotto forma di capitale che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Profilo di rischio – Indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito da ciascun fondo interno a cui il Contratto è collegato.

Proposta – Documento sottoscritto dall'investitore-contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quota – Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo interno è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali viene impiegato il premio, al netto dei costi, versato dall'investitore-contraente.

Recesso – Diritto dell'investitore-contraente di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione, e di farne cessare gli effetti.

Regolamento del fondo interno – Documento, composto dallo specifico Regolamento e dall'Allegato al Regolamento, che riporta la disciplina contrattuale del fondo interno, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo interno quali ad esempio il benchmark di riferimento.

Rendita vitalizia - Importo dovuto periodicamente dalla Società al soggetto designato a decorrere da una certa data e fintanto che egli sarà in vita.

Revoca – Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del Contratto.

Riscatto – Facoltà dell'investitore-contraente di interrompere anticipatamente il Contratto e di chiedere la liquidazione totale del controvalore del numero di quote del fondo interno posseduto al momento del calcolo del valore di riscatto.

Riscatto parziale – Facoltà dell'investitore-contraente di chiedere la liquidazione parziale del controvalore del numero di quote del fondo interno posseduto al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto della commissione prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Riserva matematica – Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

SGR (Società di gestione del risparmio) – Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Società – Compagnia (Allianz S.p.A.) autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale l'investitore-contraente stipula il Contratto di assicurazione.

Switch – Operazione con la quale l'investitore-contraente richiede di trasferire ad altro fondo interno la totalità delle quote investite in un determinato fondo interno e attribuite al Contratto.

Valore unitario della quota – Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 ORE" e sul sito internet della Società.

Valore complessivo del fondo interno – Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valorizzazione della quota – Calcolo del valore complessivo netto del fondo interno e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.

Data ultimo aggiornamento: 31 marzo 2015

INVESTITORE-CONTRAENTE

Cognome e Nome _____

Sesso _____ Cod. fiscale _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo _____

Documento di identità _____ Numero _____

Ente, luogo e data rilascio _____

Nel caso in cui l'investitore-contraente sia una persona giuridica e i dati di cui sopra si riferiscono al legale rappresentante

Ragione sociale _____

Partita IVA _____ Indirizzo *FAC-SIMILE*

ASSICURATO

Cognome e Nome _____

Sesso _____ Cod. fiscale _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo _____

Documento di identità _____ Numero _____

Ente, luogo e data rilascio _____

BENEFICIARI CASO MORTE:

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO:

Premio unico corrisposto Euro _____

FONDO INTERNO SELEZIONATO

- L'AIV RAINBOW 4%
 L'AIV RAINBOW 7.....%
 L'AIV RAINBOW 10.....%

AUTORIZZAZIONE DI ADEBITO IN CONTO

Il correntista autorizza la Banca ad addebitare il premio sul conto corrente presso Santander Private Banking:
intestato a

Il correntista _____

Il premio versato è accreditato su apposito conto corrente intestato a Allianz S.p.A.

ATTENZIONE: non è previsto il pagamento in contanti.

DICHIARAZIONI

L'investitore-contraente dichiara che sono state consegnate a sue mani le Condizioni di Assicurazione comprensive dei Regolamenti dei Fondi Interni, il Glossario e l'Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza (Mod. AZ75280113 ed.07/15) e la presente Proposta (Mod. AZ75280113 ed. 07/15).

L'investitore-contraente dichiara di aver preso atto ed accettare le Condizioni di Assicurazione che costituiscono parte integrante del Contratto. L'investitore-contraente dichiara altresì di essere stato informato che potrà revocare la presente Proposta o recedere dal Contratto nei termini, con le modalità ed i costi di cui alla Clausola di ripensamento, come disciplinata dall'Art.4 delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora l'assicurato sia persona diversa dall'investitore-contraente, egli esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art.1919 del Codice Civile.

Dichiarazioni dell'investitore-contraente

Dichiarazione di volontà di sottoscrizione del contratto in caso di offerta assicurativa appropriata:

Il sottoscritto investitore-contraente dichiara che l'Intermediario lo ha avvertito del fatto che nel corso della fase di valutazione ha ritenuto che il sottoscritto investitore-contraente dispone di un livello di esperienza e conoscenza sufficiente a comprendere i rischi che il prodotto comporta e che pertanto il prodotto è appropriato.

FAC-SIMILE

L'investitore-contraente dichiara di aver ricevuto dall'addetto dell'Intermediario **prima della sottoscrizione della proposta:**

- la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti (mod. 7A/2011, predisposto dall'Intermediario)
- il documento contenente - ai sensi del Regolamento Intermediari CONSOB - i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni sulle potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (mod. INFOPREC/2011 predisposto dall'Intermediario).

Luogo, data

L'investitore-contraente

L'assicurato (se persona diversa)

L'investitore-contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l'Art.7 delle Condizioni di Assicurazione statuente le limitazioni della misura di maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell'assicurato.

Luogo, data

L'investitore-contraente

ANNOTAZIONI

Luogo, data

L'investitore-contraente

L'assicurato (se persona diversa)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gli interessati (investitore-contraente e assicurato), preso atto dell'informativa di cui all'art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) - contenuta nelle Condizioni di Assicurazione - acconsentono al trattamento dei loro dati personali per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

Luogo, data

L'investitore-contraente

L'assicurato (se persona diversa)

GENERALITÀ DELL'ACQUISITORE CHE HA EFFETTUATO LA RILEVAZIONE DEI DATI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007

Nome e Cognome (stampatello)

Firma

FAC-SIMILE

Data ultimo aggiornamento: 30 giugno 2015
Codice modello: AZ75280113
Edizione: 07/2015

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P. IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000,00 i.v.
Iscritta Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo
gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco - Codice 01

AZ ASSICURAZIONE UNIT LINKED RAINBOW